



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 98

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ Iscrizione agli Ordini di cittadini extracomunitari – Permesso di soggiorno – Richiesta di parere al Ministero dell'Interno.

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione n. 13 del 20 marzo 2013, si rileva che questa Federazione ha ritenuto di formulare apposito quesito anche al Ministero dell'Interno (All. n. 1) al fine di chiarire se i cittadini extracomunitari, in possesso di un titolo abilitante all'esercizio della professione medica o odontoiatrica, possano autocertificare, ai fini della iscrizione all'Albo, ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il possesso del permesso di soggiorno e se quindi gli Ordini dei Medici, in quanto enti pubblici non economici, debbano correlativamente acquisire d'ufficio presso le Questure, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000, le informazioni inerenti a tale documentazione o se invece possano richiedere agli stessi il permesso di soggiorno.

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco

All. n. 1



FNOMCeO

Il Presidente

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E
TERRITORIALI – UFFICIO AFFARI
LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI
Email dati@pec.interno.it

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE
E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE
UFFICIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI
Fax 06465 30998

Oggetto: Attuazione delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive - campo di applicazione dell'art. 15 della legge 183/11 – iscrizione agli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri di cittadini extracomunitari – permessi di soggiorno.

Questa Federazione, quale ente pubblico non economico esponenziale dell'intera categoria medica e odontoiatrica, ritiene necessario acquisire l'autorevole parere di codesto Ministero in ordine ad una corretta interpretazione della fattispecie indicata in oggetto.

Come è noto l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse" che modifica tra l'altro l'art. 43, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sembrerebbe trovare applicazione ai certificati richiesti per le procedure connesse alla legge sull'immigrazione.

La Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 17 aprile 2013, n. 3 recante "Ambito di applicazione delle novelle introdotte dall'articolo 15, legge n. 183 del 2011 in materia di certificazione" evidenzia infatti che la disciplina di cui all'art. 15 della legge 183/11 si applica anche ai certificati richiesti per le procedure connesse alle leggi sull'immigrazione (permessi di soggiorno, ecc) e che tali certificati possono essere richiesti ai cittadini extracomunitari solo fino al 31 dicembre 2012.

L'art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000 come modificato dall'art. 15 della legge 183/2011 prevede che "le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli *articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni*, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato".

Tale norma deve essere posta in correlazione con l'art. 3, comma 2, del D.P.R. 445/2000 che dispone che "i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E
TERRITORIALI - UFFICIO AFFARI
LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI
Email dati@pec.interno.it

regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli *articoli 46 e 47* limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero”.

Come é noto la legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del decreto-legge 5/12, ha soppresso, solo con efficacia dal 1° gennaio 2013 (art. 17, comma 4-quater), le parole contenute nell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 445/2000 “fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero”. Si rileva però che l'art. 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha invece prorogato al 30 giugno 2013 il termine di cui all'art.17, comma 4-quater, del decreto-legge 5/12 e posticipando correlativamente anche la possibilità per i cittadini extracomunitari di utilizzare le dichiarazioni sostitutive anche per i provvedimenti contemplati dal testo unico sull'immigrazione.

Ciò detto, stante quanto suesposto, considerato che uno dei documenti che i cittadini extracomunitari, in possesso di un titolo abilitante all'esercizio della professione medica o odontoiatrica, debbono presentare agli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ai fini dell'iscrizione all'Albo è il permesso di soggiorno, si chiede di chiarire se i cittadini extracomunitari possano autocertificare il possesso di tale requisito e se quindi gli Ordini dei Medici, in quanto enti pubblici non economici, debbano correlativamente acquisire, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000, d'ufficio presso le Questure le informazioni inerenti a tale documentazione o se invece possano richiedere agli stessi copia del permesso di soggiorno.

In attesa di un cortese riscontro si inviano distinti saluti.

Amedeo Bianco



MF